



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza
Piazza Marconi, 1 36040 Val Liona (VI)
C.F. e P.IVA 04078130244
Tel. 0444 / 889989 – 889522 – 868037
Ufficio finanziario – tel. 0444/778107

Decreto n. 6 del 27/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2017 SEGRETARIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI 16.05.2001.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'intero anno 2017 la dott.ssa RUGGERI è stata titolare della Segreteria convenzionata fra i Comuni di Val Liona (Capofila al 58%) e Costabissara (42%) e, pertanto, i due Comuni citati dovranno liquidare l'indennità di risultato al Segretario sulla base delle percentuali sopra riportate;

RILEVATO:

- che l'articolo 42, comma 1, del predetto C.C.N.L., riferito all'istituto di cui al punto precedente, prevede che *"ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico della funzione di Direttore Generale"*;
- che il D.Lgs. n. 150/2009 contiene disposizioni in materia di misurazione, valutazione, trasparenza della performance dei dipendenti pubblici, compresi dirigenti e Segretari comunali, improntando tutto il sistema di gestione della performance ad una logica di miglioramento dell'attività amministrativa e dei rapporti con l'utenza;
- che l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità di servizio si raggiunge attraverso il perseguimento di risultati ed obiettivi specifici, predefiniti in rapporto allo svolgimento dell'attività istituzionale assegnata e di miglioramento delle prestazioni in rapporto alla funzione, al ruolo specifico ed al funzionamento complessivo dell'organizzazione

PRESO ATTO che in base al comma 2 del medesimo articolo 42 *"gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento"* e che, in base al comma 3 del medesimo articolo, ai fini dell'attribuzione dell'indennità, gli enti *"utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati"*;

RILEVATO che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti dal Segretario Comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma determinazione degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 9 della Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di segretario tra i Comuni di Val Liona e Costabissara, in base al quale ciascun comune sottoscrittore della convenzione attribuisce *"al Segretario l'indennità di risultato spettante e liquidargliela direttamente per una quota massima uguale alle percentuali previste al precedente ART. 8 e a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL Segretari del 16.05.2001 e ss.mm.ii.; l'indennità sarà liquidata da ciascun Comune dopo l'acquisizione del giudizio scritto sull'operato dello stesso Segretario da parte del Sindaco, in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati"*.

VISTA la "Scheda per la valutazione del segretario comunale – anno 2017" approvata, insieme al Piano della Performance, dalle rispettive Giunte comunali di Val Liona e Costabissara contenente gli obiettivi assegnati al Segretario;

VISTE le " Schede per la valutazione del segretario comunale – anno 2017" , compilate e sottoscritte rispettivamente dai Sindaci di Val Liona e Costabissara che, depositate nel fascicolo personale del Segretario comunale presso l'Ente capofila, attestano la realizzazione del 100% degli obiettivi assegnati;

VISTA la deliberazione dell'ex Agenzia dei Segretari n. 50/2007 ad oggetto "Presenza d'atto parere ARAN relativamente all'inserimento della voce diritti di segreteria nel "monte salari";

VISTA altresì la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11 aprile 2008 comparto Regioni e autonomie locali per il personale non dirigente in cui si dà atto della nozione di monte salari;

RICHIAMATO il recente orientamento applicativo dell'Aran n. 046 del 11.10.2016 a mente del quale: "la nozione di "monte salari", ampiamente diffusa nell'esperienza applicativa di tutti i comparti di contrattazione collettiva, come base di calcolo per la definizione delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgsn.165/2001, in sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.). Come evidenziato espressamente nella Dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11.4.2008, sono esclusi, altresì, gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, ove corrisposti nell'anno di riferimento. Tale indicazione, anche se espressa con riferimento al CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non può non trovare applicazione anche con riferimento al CCNL dei segretari, data, come detto, l'unicità della nozione di monte salari nell'ambito del lavoro pubblico;

tale nozione, quindi, non può non trovare applicazione anche nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali, con riferimento a tutti quegli istituti del trattamento economico per la cui quantificazione si fa riferimento appunto al "monte salari";

poiché, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, l'art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, come detto, stabilisce che detto emolumento debba essere quantificato, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, in "un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento ", si avrà che, se, ad esempio, l'anno di riferimento della retribuzione di risultato è il 2016, nel momento in cui si procederà al calcolo dell'ammontare della stessa, la percentuale prevista del 10% (che è un limite massimo e, quindi, non tassativo e prescrittivo) sarà applicata al monte salari del segretario relativo al 2016, nel cui ambito è ricompresa, se pagata nel corso del suddetto anno, anche la retribuzione di risultato del segretario relativa all'anno 2015; si tratta di una conseguenza inevitabile della nozione di monte salari di cui sopra si è detto".

RICHIAMATO, altresì, il parere dell'Aran prot. n. 18238 del 13.06.2012;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di liquidazione della retribuzione di risultato, per l'anno 2017, nei confronti del Segretario dott.ssa Elena RUGGERI e di trasmetterlo poi al Comune di Costabissara affinché proceda in autonomia a liquidare la parte di relativa spettanza;

QUANTIFICATA, come sotto riportato, la somma da erogarsi ai sensi dell'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali del 2001 tenuto conto del monte salari 2017 complessivamente erogato per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 da questo ente al segretario viene così calcolata:

periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017:

VOCI DA CONSIDERARE E DA RIPARTIRE TRA I DUE COMUNI	IMPORTO EROGATO ANNO 2017
TRATTAMENTO STIPENDIALE ANNUO	€.39.979,29
RETRIBUZIONE POSIZIONE	€.7.837,59
MIGLIORAMENTI ECONOMICI (IVC)	€.262,08
TREDICESIMA MENSILITA'	€.3.331,61
MAGGIORAZIONE 25% PER SEDI CONVENZIONATE	€.13.065,76
INDENNITA' DI GALLEGGIAMENTO E/O MAGGIORAZIONE INDENNITA' POSIZIONE	€.0* non rientra tra le spese da ripartire tra i due Comuni
INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016	€. 3.945,40 Val Liona €. 1.122,24 Zovencedo €. 737, 38 Costabissara
DIRITTI DI ROGITO	* non rientra tra le spese da ripartire tra i due Comuni, ma resta a carico di ciascun Comune sulla base dei diritti di rogito corrisposti al Segretario nell'anno 2017
TOTALE SU CUI CALCOLARE IL 10% DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DA RIPARTIRE FRA I DUE COMUNI	€.70.281,35
INDENNITA' RISULTATO SPETTANTE PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	€.7.028,135

DATO ATTO che, in conseguenza del calcolo sopra riportato, l'indennità di risultato spettante al Segretario per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 viene così ripartita:

€ 4.076,31- Val Liona (58%) oltre il 10% dei diritti di rogito erogati al Segretario nell'anno 2017;

€ 2.951,81- Costabissara (42%) oltre il 10% dei diritti di rogito erogati al segretario nell'anno 2017;

VERIFICATA la necessaria disponibilità di bilancio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

VISTO il CCNL dei Segretari comunali e provinciali;

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante della presente determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** del giudizio scritto espresso dai Sindaci che attestano la realizzazione del 100% degli obiettivi realizzati, come da "Scheda per la valutazione del segretario comunale - anno 2017" allegati alla presente, dalla quale si evince che il Segretario comunale, nell'anno 2017, ha raggiunto il 100% degli obiettivi assegnati;
3. **DI RICONOSCERE** al Segretario RUGGERI, a titolo di indennità di risultato anno 2017, una somma pari al 10% del monte salari, rapportata alla percentuale di costo sostenuto per lo stesso nell'ambito della sede di segreteria convenzionata, come previsto dall'ART. 9 della convenzione sopra citata, per una somma totale complessiva di **€.7.028,135**;
4. **DI STABILIRE CHE** la quota a carico del Comune di Val Liona è pari al 58% del totale spettante al segretario per il periodo 1° gennaio 2017- 31 dicembre 2017, ricomprensivo anche del 10% dei diritti di rogito erogati al Segretario nell'anno 2017, mentre quella a carico del Comune di Costabissara è pari al 42% del totale spettante al segretario per il periodo 1° gennaio 2017- 31 dicembre 2017, ricomprensivo anche del 10% dei diritti di rogito erogati al Segretario nell'anno 2017;
5. **DI DARE ATTO** che, in conseguenza del calcolo sopra riportato, l'indennità di risultato spettante al Segretario per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 viene così ripartita:
€ 4.076,31- Val Liona (58%) oltre il 10% dei diritti di rogito erogati al Segretario nell'anno 2017;
€ 2.951,81- Costabissara (42%) oltre il 10% dei diritti di rogito erogati al segretario nell'anno 2017;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'adozione degli atti di competenza;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Costabissara per gli opportuni provvedimenti atti alla liquidazione dell'indennità di risultato per la quota ad ognuno spettante.



IL SINDACO
PROF. MAURIZIO FIPPONI

6000,00 - op. 89/2 - imp. 86/18